



Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Federico Rolfi

Presidente/Relatore

Dott. Sergio Rossetti

Giudice

Dott. Luca Giani

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO
EX ARTT. 98 SEGG. R.D. 267/1942

nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data 29 novembre 2017, rubricato al n. [REDACTED]/2017 R.G.;

DA

[REDACTED] S.P.A. IN LIQUIDAZIONE [C.F. 02303330845], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in [REDACTED], [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. CACCIATORE ANGELO, in PALERMO, via NOTARBARTOLO n. 44. che la rappresenta e difende nel presente giudizio

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED] SPA S.P.A. - [REDACTED], in persona del Commissario, prof. Avv. BRUNO INZITARI, rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE RABITTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in MILANO, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA N. 6

RESISTENTE

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 29 novembre 2017 e regolarmente notificato alla controparte, [REDACTED] S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ha proposto opposizione avverso lo stato passivo dell' AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA [REDACTED] LIQUIDAZIONE, comunicato in data 30 ottobre 2017, con il quale è stata decretata la ammissione del credito vantato dal ricorrente nei confronti dell' AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA [REDACTED].

come da proposta del Commissario, ovvero ammissione per euro 983.037,24 con privilegio ex art. 2752 ultimo comma c.c., con esclusione della prededuzione.

La Procedura convenuta si è regolarmente costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Completata la fase di trattazione senza espletamento di istruttoria, il Giudice Istruttore designato per la trattazione ha rimesso la controversia in decisione al Collegio dopo discussione orale finale.

Il credito vantato da parte opponente deriva da contratto ed è stato ammesso allo stato passivo della Procedura da parte del G.D. con questa motivazione:



TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE II
Decreto ex art. 99 L.F.

“Il credito trova riscontro nella contabilità ed è relativo al servizio di riscossione svolto dalla società insolvente. Si propone l’ammissione della somma di euro 983.037, con il privilegio ex art. 2752, ultimo comma, c.c., esclusa la prededuzione trattandosi di credito anteriore alla dichiarazione di insolvenza di [REDACTED] SPA Spa. Alla luce delle osservazioni presentate dall’istante, si conferma il provvedimento preso. Il denaro, in quanto bene fungibile per eccellenza, non può essere oggetto di domanda di restituzione. Con riferimento ad esso è esercitabile esclusivamente un diritto di credito azionabile con la domanda di ammissione al passivo.”

Quali motivi di opposizione – nella quale si insiste per il riconoscimento della prededuzione deduce l’opponente:

- che possono essere oggetto di domanda di restituzione anche i beni fungibili, a condizione che gli stessi siano stati individuati e separati dal patrimonio del fallito prima della data di dichiarazione di insolvenza;
- che le somme di denaro dovute alla [REDACTED] Spa da parte di [REDACTED] Spa erano individuabili e separabili, in quanto le parti nel contratto regolante la concessione avevano previsto l’apertura di un conto corrente (intestato a “[REDACTED] SPA riscossione coattiva [REDACTED] Spa”) ove confluivano esclusivamente le somme riscosse da [REDACTED] SPA S.p.A. per conto di controparte, tale da rendere tali importi distinti e separati dal proprio patrimonio;
- che quindi l’importo di euro 983.037,24 si trovava, già prima della dichiarazione di insolvenza, nel suddetto conto corrente a disposizione unicamente della [REDACTED] e non si è mai confuso con altri beni appartenenti alla [REDACTED] Spa, che deve essere considerata quale mera detentrica.

A tali argomenti, la difesa della Procedura replica osservando:

- che il denaro, bene fungibile per eccellenza, non può mai formare oggetto di domanda di rivendica o di restituzione, ma può solo formare oggetto di ammissione allo stato passivo con natura giuridica di diritto di credito vantato nei confronti della Procedura.
- che il contratto di concessione del servizio di riscossione non prevedeva alcun fenomeno di separazione patrimoniale con riferimento alle somme riscosse in quanto le parti avevano previsto un sistema di calcolo delle reciproche pretese di dare e avere basato su anticipazioni, conguagli e rendiconti periodici tale da rendere impossibile l’“individuazione” delle somme sul conto corrente effettivamente spettanti alla società committente.

Ciò premesso, osserva il tribunale che l’opposizione deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata.

Giova rilevare, innanzitutto, che è costante in giurisprudenza l’orientamento secondo cui la natura di bene fungibile della moneta rende inammissibile la proposizione della domanda di restituzione e/o di restituzione ex art. 103 l. Fall., in quanto il denaro, una volta entrato nella disponibilità del fallito, perde la sua individualità e non è suscettibile di formare oggetto di diritti reali per il terzo, restando conseguentemente configurabile un diritto di credito azionabile nei modi e con gli effetti previsti dagli art. 93 ss. l. Fall. nei confronti della curatela del fallito (da ultimo, Cass. 1891/2018 che richiama Cass. 4262/1990 secondo cui “le domande di rivendicazione, restituzione e separazione ai sensi dell’art.103 l. fall. sono ammissibili soltanto con riguardo a cose mobili possedute dal fallito ed esattamente individuate per specie, non anche in relazione alle cose fungibili ed, in particolare, al danaro).

I rapporti tra le odierne parti erano regolate da un contratto denominato “di appalto” avente ad oggetto la concessione da parte di [REDACTED] (società alla quale è demandata ex D.Lgs 22/97 la



gestione integrale dei rifiuti in ambito territoriale) ad [REDACTED] Spa del servizio di riscossione di tributi locali (TARSU e TIA) di competenza di 19 Comuni della Provincia di Agrigento (cfr. doc. 2 e 3 fascicolo di parte opposta).

Orbene, innanzitutto risulta priva di pregio l'argomentazione di parte opponente di poter qualificare il denaro come un bene fungibile, tuttavia suscettibile nel caso di specie di essere "individuato" e "separato", considerato che l'individuazione può avere ad oggetto solo beni specifici e considerati *uti singuli*, e non certo una somma intesa come valore complessivo, (coerentemente con la natura giuridica del denaro come bene fungibile per eccellenza, esprimendo lo stesso un valore monetario che prescindere dalla individualità dei singoli pezzi monetari), a maggior ragione nell'ipotesi di denaro dematerializzato e contabilizzato in un rapporto di conto corrente bancario.

Oltretutto, nel caso di specie, le parti avevano concordato un sistema per contabilizzare le reciproche pretese di dare e avere sia sulla base delle somme già riscosse (tramite conguagli e scomputo degli aggi dovuti al concessionario) sia sulla base delle somme ancora in riscossione (per le quali erano dovute dal concessionario delle anticipazioni) (artt. 3, 6 e 7 del Capitolato Speciale, doc. 3 fascicolo dell'opponente).

Invero, [REDACTED] riscuoteva per conto della società committente le somme dovute a titolo di imposta in forza di un rapporto concessorio, agendo quindi in veste di mandatario all'incasso con l'obbligo di riversare le somme all'ente (una volta contabilizzate le anticipazioni e gli aggi). Conseguentemente, una volta confluite le somme nel conto corrente, il denaro si confondeva con il patrimonio di [REDACTED] Spa, operando la regola generale per cui, in materia di beni fungibili, la proprietà passa al soggetto che ne consegue la disponibilità, salvo l'obbligo di trasferire l'equivalente (principio generale operante, ad esempio, in tema di deposito irregolare ex art. 1782 c.c. ed in tema di depositi di denaro ex art. 1834 c.c.).

Quanto esposto rende infondata la pretesa di parte opponente, atteso che né l'avvenuto incasso, da parte della concessionaria, di somme spettanti alla committente né il versamento in un conto corrente dedicato (intestato, tra l'altro, al concessionario stesso) possono certo comportare alcuna deroga alla menzionata regola generale.

Per le stesse ragioni, non è neppure ammissibile la domanda diretta a riconoscere carattere prededucibile all'obbligazione accertata in capo a [REDACTED], giacché il presupposto per l'applicazione dell'art.103 l. Fall., ultima parte, è la perdita del "possesso" della "cosa" oggetto della rivendica da parte del curatore, il quale l'abbia acquisita.

Coerentemente il Commissario ha quindi ritenuto che, nell'ambito della Procedura, la società committente [REDACTED] Spa vanta nei confronti del concessionario esclusivamente un'azione personale da rapporto obbligatorio, in quanto titolare di un diritto di credito, come tale azionabile mediante insinuazione al passivo ex art 93 l. Fall.

Si impone, dunque, il rigetto dell'opposizione e la conferma della decisione assunta dal giudice delegato.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i nuovi parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (in attuazione del D.L. 1/2012) entrato in vigore – ex art. 29 - il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014).

In particolare, la liquidazione avverrà per fasi (art. 4, c. 5); tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata; dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; delle condizioni soggettive del cliente; dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, c. 1); e dando applicazione al principio per cui nei giudizi per pagamento di somme il valore della controversia viene determinato sulla scorta della somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice, e non della somma domandata (art. 5 c. 1).



TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE II
Decreto ex art. 99 L.F.

Il tutto secondo il seguente conteggio, che assume come scaglione di riferimento quello delle controversie di valore indeterminato elevato, in considerazione del fatto che la materia del contendere verteva non sulla pretesa creditoria in sé, ma sul rango prededucibile o meno di un credito comunque elevato:

Fase	Compenso medio	Art. 4, c. 1	Riporto	Art. 4, c. 2	Riporto	Art. 6	Totale
Studio	2430	1	2430	1	2430	1	2430
Introduzione	1550	1	1550	1	1550	1	1550
Istruttoria/trattazione	5400	0	0	1	0	1	0
Decisione	4050	0,5	2025	1	2025	1	2025
Totale	13430		6005		6005		6005

Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare nella misura del 15%. L'I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.

P.Q.M.

- 1) respinge l'opposizione;
- 2) condanna [REDACTED] S.P.A. IN LIQUIDAZIONE alla rifusione in favore di [REDACTED] S.P.A. - [REDACTED], IN LIQUIDAZIONE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA delle spese di lite, liquidate in € 6.005,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabili in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 27/09/2018.

Il Presidente/Estensore
Dott. Federico Rolfi